

**§ 10. — PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO
DEL CANDIDATO COLLEGATO CON L'UNICA LISTA AMMESSA.
ACCERTAMENTO DI EVENTUALI CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ**

(Articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il presidente, alle ore 18.45 del giorno 10 GIUGNO 20.24, avendo accertato che il candidato alla carica di sindaco sig./sig.^a FAVA ALBERTO PUPPO ha riportato n. 378 voti validi (compresi i voti contestati e assegnati), prima di procedere alla sua proclamazione, verifica, anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso, che nei suoi confronti non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni di ammissione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Pertanto:

- se vengono accertate condizioni di incandidabilità, il presidente, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235/2012, procede alla dichiarazione di mancata proclamazione del candidato alla carica di sindaco sig./sig.^a per le seguenti motivazioni:
- Se, invece, NON vengono accertate condizioni di incandidabilità, il presidente proclama eletto alla carica di sindaco il sig./la sig.^a ,
salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente procede, quindi, alle operazioni di cui ai successivi paragrafi.

**§ 11. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA INDIVIDUALE
DI CIASCUN CANDIDATO ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE DELL'UNICA LISTA AMMESSA**

(Articolo 72, secondo e quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
articolo 71, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente somma i voti di preferenza validi (compresi i voti di preferenza contestati e assegnati) che i singoli candidati alla carica di consigliere comunale dell'unica lista hanno riportato e determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra elettorale di lista, aumentata dei voti di preferenza, come risulta dal seguente prospetto: